

L'ANALISI

Al vaglio del Parlamento i poteri eccezionali per spostare le risorse del decreto Rilancio

Francesco Clementi

Il coronavirus è stato anche uno stress-test per misurare la funzionalità dei raccordi tra le nostre istituzioni. Così non sono mancate scelte, interpretazioni, storture che, in ragione dell'antico principio *salus populi suprema lex esto*, è stato necessario accettare per far fronte ad un virus maligno. Abbiamo, dunque, visto la dilatazione del sistema delle fonti nella dialettica tra Dpcm e decreti legge; il debole coordinamento tra Stato e Regioni; addirittura il rischio che, a causa di una formulazione ambigua, si avesse un immotivato prolungamento del regime emergenziale. Insomma, in questi mesi, non ci siamo risparmiati nulla.

Eppure, oggi, con l'articolo 265, comma 8, del decreto Rilancio (Dl 34/2020), s'immagina un salto di qualità: ossia che è consentito al Ministro dell'Economia «apportare con propri decreti» - in seguito agli esiti del monitoraggio delle risorse economiche destinate alle misure urgenti per il rilancio del Paese - «le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica».

Cosa vuol dire, in buona sostanza? Che il Ministro dell'Economia con un suo decreto può modificare ex-post le somme assegnate e approvate dal Parlamento per ciascun capitolo di spesa in merito alle «misure urgenti previste in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica». Non poco, nel metodo e nel merito.

Si tratta, infatti, di una delega in bianco, in piena discrezionalità, a disposizione del Ministro dell'Economia che, con un suo atto amministrativo appunto, può travalicare - in violazione del sistema delle fonti - quanto stabilito, con atto legislativo, dal Parlamento; con ciò andando molto oltre anche semplicemente a quanto previsto dalla legge di contabilità e di finanza pubblica, che consente rimodulazioni all'interno della stessa missione e comunque dello stesso ministero, sia pure con una procedura molto vigilata.

In questo caso, invece, stante il carattere disomogeneo del decreto stesso, la rimodulazione delle risorse tra le finalità del decreto va ben oltre, consentendo al ministro dell'Economia, sentito il ministro competente, di spostare discrezionalmente risorse tra le diverse - e importanti - finalità del decreto.

Come si può ben capire, si tratta chiaramente di un eccesso, che configura una norma palesemente extraordinem. Non a caso, in tal senso, nell'iter di conversione in legge del decreto alla Camera dei Deputati, si è espresso contro tanto il comitato della legislazione (perché si tratta di «una sorta di "delegificazione" attraverso la quale i decreti ministeriali potranno modificare le autorizzazioni legislative di spesa recate dal provvedimento; tale interpretazione della norma non può che suscitare consistenti dubbi con riferimento al sistema delle fonti»); quanto, con altro

parere, similmente anche la prima commissione Affari costituzionali.

Se si aggiunge a ciò, inoltre, che, in altro articolo, concernente la gestione del fondo per le emergenze nazionali e della contabilità speciale del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, si consente al Ragioniere generale dello Stato, con proprio decreto - come evidenzia sempre nel suo parere la Commissione Affari Costituzionali - «la possibilità di rimodulare le risorse destinate ai diversi interventi», ci si può ben rendere conto che queste norme non siano in linea con il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento che qualifica il nostro ordinamento costituzionale.

Si dovrà, allora, porre rimedio ad entrambe le disposizioni. Come? Basta che le decisioni del ministro dell'Economia e, per il suo tramite, del Ragioniere generale dello Stato, prima di essere adottate, siano sottoposte al previo parere delle commissioni parlamentari competenti, così come deve essere informato il Parlamento rispetto ad ogni passaggio o variazione delle risorse attribuite al commissario straordinario per l'emergenza coronavirus.

D'altronde, più le procedure sono eccezionali, più queste devono trovare un ancoraggio preventivo in Parlamento.

©@ClementiF

© RIPRODUZIONE RISERVATA

